



COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

REGOLAMENTO

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 03.05.2006.

MODIFICATO:

- con deliberazione C.C. n. 78 del 15/12/2006
- con deliberazione C.C. n. 1 del 02/03/2017.

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA

Provincia del Medio Campidano

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento e disposizioni generali

1. Il presente regolamento nel rispetto, delle disposizioni dettate dalla legge ed in particolare dall'art. 38 del T. U. EE. LL. approvato con D. L.vo 267 del 18.08.2000, delle disposizioni dettate dallo Statuto Comunale vigente approvato con delibera di C.C. N. 55 del 10.11.2000 ed adeguato con delibera di C.C. N. 4 del 09.02.2001, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, l'esercizio degli atti dei Consiglieri, la composizione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari e la composizione dei Gruppi Consiliari.
2. Il Consiglio comunale, depositario della volontà dei cittadini di Villanovafranca, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune; essi ispirano la loro attività ai principi di buona amministrazione sanciti dall'ordinamento ed alla difesa del prestigio dell'istituzione che amministrano, tenendo presente la tutela dell'interesse generale; hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di cui fanno parte; mantengono il segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge, assolvono la loro funzione senza vincolo di mandato e debbono denunciare pubblicamente qualsiasi tentativo di condizionamento o di coercizione della loro volontà da chiunque posto in essere.

TITOLO PRIMO

I LAVORI DEL CONSIGLIO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 2

ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica all'atto della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Articolo 3

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEO ELETTO

1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione;
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal presidente nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto Comunale, o quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i casi in cui sia altrimenti stabilito su proposta motivata del Presidente, del Sindaco o di tre Consiglieri e approvata con maggioranza assoluta.
4. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti valutazioni e/o apprezzamenti su persone .
5. Di regola le adunanze del Consiglio si tengono nella sala consiliare del municipio, salvo che, per particolari ragioni , sia necessario riunire il Consiglio in un luogo differente, il presidente sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari, non intenda convocarlo in altro luogo del territorio comunale.

Articolo 4

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO NEO ELETTO

1. Nella prima seduta dopo le elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale procede alla
 - convalida degli eletti;
 - eventuale surrogazione;
 - giuramento del Sindaco
 - comunicazione da parte di quest'ultimo della nomina degli Assessori e del Vice Sindaco.
 - si procede come disposto dall'art. 16 dello Statuto Comunale all'elezione del Presidente del Consiglio.
 - il Sindaco presenta gli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione e invita i Consiglieri alla discussione degli stessi che dovranno essere approvati con documento finale votato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 5

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente che viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi Dei Consiglieri Assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede nella stessa seduta ad una nuova votazione dalla quale risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. Ove ancora nessun candidato risulti eletto, si procede nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

Articolo 6

I POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta Il Consiglio Comunale e in conformità alle funzioni attribuitegli dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento:

1. Convoca e presiede il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste e proposte del Sindaco, della Giunta, dei Consiglieri e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti comunali ,entro 20 giorni dall'istanza.
2. Ne dirige i lavori adottando tutti i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo di governo.
3. Concede ai Consiglieri la facoltà di parlare, dispone la votazione e ne proclama il risultato.
4. Ha la facoltà di vigilare sul funzionamento delle Commissioni Consiliari.
5. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendo redigere motivato processo verbale.
6. Ha facoltà di concedere la parola al pubblico, alla fine delle adunanze dopo aver dichiarato lo scioglimento della seduta.
7. Il Presidente nell'esercizio di tali poteri ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento.
8. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente, Il Consiglio procede alla sua sostituzione con nuove elezioni entro quindici giorni dalla vacanza.
9. In caso di assenza del Presidente la seduta è presieduta dal Sindaco ovvero Vice Sindaco o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
10. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Articolo 7

CONVOCAZIONE COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. Nel caso ne faccia richiesta il Sindaco o un quinto dei consiglieri, il Presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa come disposto dall'art. 16 dello Statuto Comunale.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto Comunale.
3. Qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; di detto avviso fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
5. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione può essere disposta dal Presidente qualora si tratti di convocare il Consiglio per svolgere l'ordine del giorno di una adunanza andata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve aver luogo nel medesimo giorno da quella della prima convocazione.
6. Il presidente dispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni e degli ordini del giorno.
7. L'avviso di convocazione è sempre affisso, negli stessi termini di cui al precedente comma 2, in apposito spazio all'albo pretorio.

Articolo 8

NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio in prima convocazione non può deliberare se non interviene la maggioranza più uno dei Consiglieri assegnati al Comune;
2. Il Consiglio in seconda convocazione può deliberare quando alla seduta intervengono almeno quattro Consiglieri assegnati più il Presidente e/o il Sindaco.
3. Quando, per deliberare, la legge o lo statuto richiedano particolari "quorum" di presenti o di votanti, si fa riferimento, agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione a tali particolari "quorum".
4. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare; non si computano invece i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione e quelli che debbono astenersi, dal prendere parte alle deliberazioni, perché interessati, a termini di legge.
5. E' vietato riprodurre con mezzi audiovisivi, senza previa autorizzazione del Presidente, i lavori del Consiglio Comunale.

Articolo 9

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella indicata dall'art. 19 dello Statuto Comunale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata nei termini e nei modi indicati dall' art. 7 comma 2 del presente Regolamento e dall'art. 18 dello Statuto Comunale.
3. nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato comunicazione a tutti i consiglieri.

Articolo 10

APERTURA ADUNANZA, SCIOGLIMENTO E NOMINA SCRUTATORI

1. Entro 15 minuti dall'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone l'appello nominale dei Consiglieri presenti.
2. La seduta é dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.
3. Se il numero legale non é raggiunto entro trenta minuti da quella fissata nell'avviso la seduta é dichiarata deserta e ne é steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti e rinviando la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
4. Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione che non può superare i quindici minuti per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.
5. anche in difetto di numero legale Il Presidente o il Sindaco così come i Consiglieri presenti potranno presentare al Consiglio delle comunicazioni sempre se le stesse non comportino delle deliberazioni.
6. In apertura di seduta,tra i Consiglieri, qualora siano previste votazioni a scrutinio segreto vengono scelti dal Presidente due scrutatori, i quali assistono quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati; la minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Articolo 11

FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Con la convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio al quale vengono iscritti:

- a) Gli ordini del giorno, le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze, gli emendamenti e le mozioni presentate dagli aventi diritto;
- b) le proposte di deliberazione della Giunta, dei Consiglieri, delle Commissioni e dei Responsabili degli uffici Amministrativi.

Gli oggetti vengono iscritti seguendo l'ordine di presentazione.

Articolo 12

PRESENZA E DISCIPLINA DEL PUBBLICO

1. Il pubblico assiste, nei casi previsti dalla legge, dall'art. 3 del presente regolamento e dall'art. 23 dello Statuto Comunale, alle sedute di Consiglio rimanendo in silenzio e mantenendo un contegno corretto nello spazio ad esso riservato e non turbando in nessun modo il regolare svolgimento dell'adunanza.
2. Il Presidente richiama chi é causa di disordine e può ordinarne l'espulsione dall'aula; se del caso può disporre lo sgombero della stessa.
3. Per la polizia nell'aula il Presidente si avvale dei vigili urbani e, se del caso, della forza pubblica.
4. nessuna persona, salvo espressa autorizzazione del Presidente, può accedere alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri.

Articolo 13

IL SEGRETARIO

1. Ad adempiere alle funzioni di segretario del Consiglio é chiamato il Segretario comunale del Comune.
2. L'esclusione del Segretario comunale é di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dalla legge.

Articolo 14

IL PROCESSO VERBALE

1. Il Segretario comunale redige il processo verbale delle formali deliberazioni adottate nella seduta.
2. I verbali devono riportare i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di votazione seguita e l'annotazione del risultato della votazione proclamato dal Presidente, con la specificazione dei Consiglieri che si sono astenuti e, in caso di votazione nominale, anche di quelli che hanno votato a favore o contro; nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta. Dovrà risultare dal verbale l'indicazione di chi ha presieduto l'adunanza e di chi a svolto le funzioni di segretario.
3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale, annotate a cura del responsabile del procedimento nell'apposito registro e pubblicate all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.

Articolo 15

DIRITTI DEI CONSIGLIERI SUL PROCESSO VERBALE E SUL RESOCONTO

1. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, seduta stante, che nei verbali si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.
2. Il Consigliere può richiedere la lettura del verbale relativa a tali precisazioni o dichiarazioni.

Articolo 16

RETTIFICA DEI VERBALI

1. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
2. La richiesta di rettifica deve essere presentata, per iscritto, al protocollo dai Consiglieri Comunale, inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile e votata a maggioranza dei consiglieri presenti.
- 3.

CAPO II

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Articolo 17

DICHIARAZIONE IN APERTURA

In apertura di seduta, per non più di trenta minuti il Presidente il Sindaco e i Consiglieri hanno facoltà di prendere parola per fare dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo o inerenti l'attività del Consiglio, non previsti al momento della convocazione sempre se si tratta di argomentazioni che non comportano una votazione.

Il Presidente concede altresì la parola, sulle dichiarazioni proprie o del Sindaco ai Consiglieri che ne facciano la richiesta.

Articolo 18

ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini e con le modalità previste dagli articoli successivi; tuttavia nella prima mezz'ora dall'inizio della seduta sono consentite brevi comunicazioni sulle quali ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno di una successiva adunanza.
2. Possono, altresì, essere discusse proposte, anche se non iscritte nell'ordine del giorno, nel caso in cui l'unanimità dei Consiglieri assegnati lo consenta, che mirino a provocare un voto o un giudizio del Consiglio su un fatto avvenuto, temuto o sperato, di interesse locale o nazionale, sempre che tali proposte non impegnino il bilancio del Comune, né pongano in essere o modifichino provvedimenti amministrativi; analoga procedura può osservarsi per la celebrazione di eventi o la commemorazione di persone.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata, corredata di tutti i documenti utili al suo esame, nell'ufficio di protocollo almeno 24 ore prima della seduta, tranne che il Consiglio si esprima per la trattazione all'unanimità dei Consiglieri assegnati.

Articolo 19

ORDINE DEI LAVORI

1. La prima parte della seduta può essere dedicata, per non più di mezz'ora, allo svolgimento delle interrogazioni
2. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione.
3. Ogni consigliere in qualunque momento può proporre mozione per un diverso ordine di trattazione o il rinvio di un argomento ad altra seduta.
4. Sulla mozione di cui al comma precedente Il presidente prima della votazione dà la parola, per non più di tre minuti soltanto ad un consigliere che si dichiara contrario.
5. Nel caso che degli oggetti previsti, una parte sia da trattarsi in seduta pubblica e un'altra in seduta segreta, quella da trattarsi in seduta pubblica avrà la precedenza.

Articolo 20

MODALITA' DELLA TRATTAZIONE

1. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del Sindaco o di un Assessore o dei relatori designati dalle Commissioni; se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo provvede ad illustrarla.
2. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove sia stata trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.
3. Il presidente dà lettura degli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
4. Sulle proposte di deliberazione riferiscono i proponenti.
5. Il Sindaco o gli Assessori all'uopo delegati rispondono alle interrogazioni e interpellanze che riguardano le loro attività. Mentre su interrogazioni o interpellanze di altro tipo rispondono Il Sindaco e il Presidente del Consiglio.
6. Il Presidente se non vi sono richieste di intervento pone in votazione le proposte di deliberazione.
7. Se la conferenza dei Capigruppo lo richiede ha luogo la discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di un testo normativo redatto in articoli o di proposta composta di diverse parti.

Articolo 21

ORDINE DEGLI INTERVENTI

1. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione, cui sono ammessi i Consiglieri nell'ordine delle richieste; hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine ai fini di richiamare la presidenza all'osservanza delle norme sulle procedure delle discussioni e delle votazioni.
2. Hanno altresì la precedenza i Consiglieri che chiedono di parlare per proposte pregiudiziali o sospensive o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l'attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.
3. Sulle proposte pregiudiziali o sospensive non si svolge discussione. Hanno diritto di parola soltanto un Consigliere a favore e uno contro la proposta; indi il Consiglio decide seduta stante.

Articolo 22

DISCIPLINA E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuta la facoltà di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente dell'assemblea.

2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento, al tempo e al tema dell'intervento.
3. Nessun Consigliere tranne il proponente può, nella discussione di ogni argomento, prendere la parola più di una volta, salvo che per le questioni incidentali di cui al secondo comma dell'articolo precedente o per l'eventuale discussione particolareggiata prevista dal settimo comma dell'articolo 20 del presente Regolamento ovvero per la formulazione delle proposte e per la dichiarazione di voto; in ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente ove il Presidente, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco nonché sulla proposta di bilancio e sulla relazione annuale della Giunta. La durata dell'eventuale replica della Giunta, ultimati gli interventi dei Consiglieri, può essere protratta dal Presidente, sentiti i Capi gruppo;
 - b) i quindici minuti per la discussione delle altre proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio di cui all'art. 42, secondo comma del TUEL, Decreto Legislativo 18-08-2000, n°267;
 - c) i dieci minuti sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione del Consiglio, ivi compresi gli ordini del giorno e le mozioni;
 - d) i cinque minuti per interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno, per la discussione particolareggiata, per l'illustrazione degli emendamenti, per le dichiarazioni di voto per l'illustrazione di interrogazioni e interpellanze;
 - e) i cinque minuti per rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze nonché per gli interventi dei Consiglieri che intendono partecipare alla discussione delle mozioni;
 - f) i tre minuti nel caso di replica alle interrogazioni o alle interpellanze e per le dichiarazioni di voto.
5. Gli Assessori hanno facoltà d'intervento nel dibattito con le stesse prerogative e limitazioni previste per i Consiglieri.

Articolo 23

INTERVENTI ESTERNI

Il Presidente anche su richiesta del Sindaco, dei Consiglieri o degli assessori, può fare intervenire alla seduta i dirigenti o altri dipendenti comunali, i componenti delle Commissioni nonché, qualora sene ravvisi l'esigenza, persone esterne all'Amministrazione allo scopo di fornire chiarimenti tecnici o giudizi e notizie di fatti concernenti l'oggetto della discussione.

Articolo 24

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
2. Nel caso in cui vi sia dissenso circa la chiusura della discussione ha facoltà di decidere in merito soltanto il Presidente.
3. Chiusa la discussione è data facoltà di parola al Sindaco, al Presidente, ai titolari delle proposte in discussione e ai relatori delle Commissioni per esporre eventuali repliche.
4. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa ai Consiglieri solo per la dichiarazione di voto.

Articolo 25

USO DELLA LINGUA SARDA IN CONSIGLIO COMUNALE

1. Nelle riunioni del Consiglio Comunale può essere usata liberamente la lingua sarda.

2. E' fatto obbligo al consigliere che si esprime in lingua sarda di effettuare la traduzione anche per sintesi, in lingua italiana, ove richiesto da un Consigliere, da un Assessore o dal Segretario comunale.
3. L'intervento in lingua italiana costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.
4. Negli eventuali resoconti consiliari integrali sarà riportato il testo della sintesi in lingua italiana.
5. La facoltà di cui al 1° comma non dà diritto, in nessun caso, a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari.

Articolo 26

DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

1. Il Presidente, il Sindaco e i Consiglieri sono tenuti a un corretto comportamento in aula. Il Presidente può richiamare chi turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti facendo risultare a verbale il richiamo e riservandosi il diritto di prendere i dovuti provvedimenti.
2. Il Presidente ha facoltà di togliere la parola a chi, avvertito una prima volta, si ostina in una violazione dell'ordine e/o non ritira le parole sconvenienti pronunciate all'indirizzo del Consiglio o dei suoi Componenti. Verrà tolta la parola dal Presidente a chi contravviene al rigoroso rispetto del presente Regolamento.
3. Il Presidente può ordinare l'inserzione di una censura nel processo verbale, in nome del Consiglio, nei confronti di chi persiste nella sua cattiva condotta nonostante il richiamo.
4. Il Presidente, quando neanche l'azione di cui al comma precedente sortisce il ritorno all'ordine durante la discussione, può sospendere temporaneamente la seduta, interdicensi il censurato di riprendere a parlare sullo stesso argomento, a meno che egli non intenda dare spiegazione per rimuovere il malinteso. Il Presidente si riserva dopo aver sentito la spiegazione di confermare o ritirare la censura.
5. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, Sindaco e Consiglieri hanno facoltà di appellarsi al Consiglio che deciderà senza discussione e per alzata di mano.
6. Quando l'adunanza non può più svolgersi con regolarità a causa di incidenti o disordini il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza o scioglierla facendone redigere verbale.

Articolo 27

FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale la censura alla propria condotta, il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.
2. chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista, ed il Presidente decide in merito all'ammissibilità.
3. Nel caso di contrasto tra Consigliere e Presidente, decide il Consiglio senza discussione e con votazione palese.
4. potranno rispondere a chi a preso la parola per fatto personale unicamente i consiglieri interessati al fatto.
5. Nel caso in cui ad un Consigliere siano attribuiti, nel corso di una discussione, fatti lesivi della sua onorabilità e dignità, egli può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini un'apposita commissione la quale accerti la sussistenza degli stessi.
6. Sulla richiesta di cui al precedente comma il Consiglio decide con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 28

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

1. Ogni Consigliere può sempre fare richiami per l'ordine del giorno o per il Regolamento o per la priorità delle votazioni. Tali richiami hanno la precedenza sulle questioni principali.
2. nei casi anzidetti potranno parlare, dopo la proposta, un oratore contro e uno a favore con precedenza assegnata all'oratore dichiaratosi contrario.
3. con la presentazione di una questione pregiudiziale non si può però interrompere il discorso di un Consigliere.

CAPO III

IL VOTO E LE FORME DI VOTAZIONE

Articolo 29

DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo di norma sull'intera proposta e a scrutinio palese, che avviene per alzata di mano. Avviene per appello nominale o a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge e quando a farne richiesta sono almeno tre Consiglieri.
2. Nel voto per appello nominale, il Sindaco indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome del primo Consigliere dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Presente Regolamento. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il sindaco fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire nonché le modalità della votazione; quindi ordina l'appello e ciascun consigliere deposita la scheda nell'urna a ciò predisposta. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
4. Gli emendamenti, sono votati nell'ordine: i soppressivi, i modificativi e gli aggiuntivi.
5. iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, tranne che per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione del voto.
6. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente con l'ausilio dei due scrutatori.
7. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione a verbale.

Articolo 30

PROCEDURA E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori qualora si tratti di votazione a scrutinio segreto, ne riconosce e ne proclama l'esito; il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutate le circostanze, circa la regolarità della votazione, annullare la stessa e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.
2. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto (art. 23), in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione col sistema palese si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti la proposta si intende né approvata né respinta e la votazione è ripetuta seduta stante o in altra seduta a giudizio insindacabile del Presidente.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto non vengono considerati all'atto del conteggio dei voti; tuttavia gli stessi concorrono a determinare il numero legale utile ai fini della validità dell'adunanza.

4. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche, quelle nulle e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti, qualora richiesta.
5. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza é costituita dal numero di voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.
6. Nelle votazioni segrete, in caso di parità di voti, si ripete la votazione una o più volte nella medesima seduta o in altra seduta a giudizio insindacabile del Presidente.
7. Per le nomine e le designazioni attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza relativa per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti é nominato o designato il più anziano di età.

TITOLO SECONDO

ATTIVITA' DEI CONSIGLIERI

Articolo 31

L'INIZIATIVA, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, EMENDAMENTI, ORDINI DEL GIORNO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.
2. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività amministrativa del Comune.
3. Ogni Consigliere ha diritto di presentare degli emendamenti allo scopo di modificare determinate proposte sottoposte all'esame del Consiglio.
4. Ogni Consigliere ha il diritto di presentare ordini del giorno da sottoporre all'esame del Consiglio.
5. Non saranno presi in considerazioni gli atti di cui ai precedenti commi, concepiti in termini sconvenienti e poco rispettosi.

Articolo 32

OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco, o agli Assessori nonché al Presidente del Consiglio per conoscere o verificare la veridicità di fatti, atti, documenti e aspetti specifici, o per sapere se siano stati presi o no, si intendano prendere o no provvedimenti su determinate materie relativamente alla vita e alla attività amministrativa del Comune.

1. L'interrogazione é presentata per iscritto al protocollo e trasmessa in copia al Presidente a cura del presentatore; in tal caso essa é posta all'ordine del giorno della prima seduta consigliare utile, nella quale il Sindaco, l'assessore o lo stesso Presidente del Consiglio provvedono a rispondere immediatamente salvo il diritto del solo interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.
2. L'interrogante ha la facoltà di illustrare la sua interrogazione, prima della risposta dell'interrogato o di altro suo delegato, non appena il Presidente gli concede la parola.
3. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni orali, al principio di seduta, tenuto conto dell'ordine stabilito; in questo caso, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.
4. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere può chiedere di avere, oltre alla
12 risposta da illustrare in aula durante l'adunanza, risposta scritta che deve essergli data

entro il termine previsto dall'art. 43 del D. Lgs 267/2000, dalla data di presentazione dell'interrogazione.

5. Per le interrogazioni urgenti che hanno la precedenza assoluta non è richiesta la forma scritta ma la loro ammissibilità da parte di chi presiede.
6. Qualora l'interrogante non sia presente al momento fissato per lo svolgimento, questa si intende decaduta.
7. Nello svolgimento delle interrogazioni possono interloquire oltre agli interroganti e agli interrogati, anche i Consiglieri non firmatari che dichiarino di associarsi, ma solo in sede di replica per dichiarare se si ritengono soddisfatti o meno.
8. Lo svolgimento delle interrogazioni seguirà l'ordine di presentazione e di iscrizione all'ordine del giorno e comunque nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri Consiglieri.
9. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti affini o connessi vengono svolte contemporaneamente, previo assenso dei relativi firmatari e la risposta potrà essere data contemporaneamente.
10. Alla risposta l'interrogante e coloro che si sono associati possono replicare solo per dichiarare, con motivazione concisa, se si ritengono soddisfatti o meno.
11. Il Sindaco, può motivatamente stabilire che abbia la precedenza la trattazione di interrogazioni attinenti a fatti di rilievo internazionale, nazionale o locale sui quali il dibattito sia ritenuto urgente e non dilazionabile.

Articolo 33

OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, agli Assessori nonché al Presidente del Consiglio per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per essere adottati determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione.

1. l'interpellante ha facoltà di svolgere ed illustrare la propria interpellanza, prima della risposta del destinatario o di altro suo delegato, non appena il Presidente gli concede la parola.
2. L'interpellanza è presentata per iscritto al protocollo e trasmessa in copia al Presidente a cura del presentatore; in tal caso essa è posta all'ordine del giorno della prima seduta consigliere utile, nella quale il Sindaco l'assessore o lo stesso Presidente del Consiglio provvedono a rispondere immediatamente salvo il diritto del solo interpellante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.
3. Lo svolgimento delle interpellanze seguirà l'ordine di presentazione e di iscrizione all'ordine del giorno.
4. L'interpellante ha diritto alla replica.
5. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti affini o connessi vengono svolte contemporaneamente previo assenso dei relativi firmatari e la risposta potrà essere data contemporaneamente.
6. Nel caso di cui al precedente comma il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione ed il diritto di replica spetta agli stessi nello stesso ordine.
7. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto della risposta ha facoltà di trasformare la sua interpellanza in mozione da iscrivere nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo previo assenso dei relativi firmatari.
8. Qualora l'interpellante non sia presente al momento fissato per lo svolgimento, l'interpellanza si intende decaduta.

Articolo 34

OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

La mozione è un documento motivato e sottoscritto da uno o più Consiglieri diretto a promuovere una pronuncia o una decisione da parte del Consiglio Comunale, ovvero un voto per sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione.

1. La mozione è presentata per iscritto al protocollo ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto previo assenso dei relativi firmatari di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.
3. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, previo assenso dei relativi firmatari sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.
5. I Consiglieri che lo ritengano opportuno possono presentare mozioni in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco, degli Assessori nonché del Presidente del Consiglio, possono altresì presentare mozioni di sfiducia indirizzate al Sindaco e alla Giunta.
6. le mozioni, le interpellanze e interrogazioni connesse sono lette dal Presidente del Consiglio.
7. Ciascuna mozione è illustrata da uno solo dei proponenti; gli altri Consiglieri possono intervenire nel dibattito secondo i tempi stabiliti all'art. 22 del presente Regolamento.

Articolo 35

OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO

Gli ordini del giorno consistono in proposte di argomenti fatte dai Consiglieri intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito di un provvedimento o parte di esso;

1. Gli ordini del giorno presentati in aula prima della discussione generale possono essere illustrati dopo le dichiarazioni della Giunta e, quindi, posti in votazione.
2. Gli ordini del giorno non hanno comunque nella votazione la precedenza sulle mozioni.
3. Tutti gli ordini del giorno, debitamente firmati, devono essere presentati per iscritto al protocollo, e indirizzati al Presidente del Consiglio.
4. l'illustrazione degli ordini del giorno spetta ad un solo proponente, gli stessi vengono messi in votazione nell'ordine di iscrizione all'o.d.g. o di presentazione nel caso di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Non sono ammessi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta del Consiglio.
6. Tutti gli ordini del giorno, compresi quelli concernenti questioni di rilevante interesse politico anche se esulanti dalla competenza amministrativa del Comune, saranno iscritti all'o.d.g. dei lavori consiliari a cura del presidente, salvo che egli non ne dichiari l'inammissibilità perché la formulazione viola disposizioni di legge, statutarie o regolamentari.

Articolo 36

OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI EMENDAMENTI

L'emendamento consiste nella richiesta dei Consiglieri, formulata al Presidente del Consiglio diretta alla modificazione delle proposte in discussione.

1. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al protocollo e trasmessi al Presidente, almeno 36 ore prima della seduta e partecipati tempestivamente i consiglieri tramite avviso scritto.
2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e modificativi.
3. Agli emendamenti possono proporsi sottoemendamenti.
4. I sottoemendamenti e gli emendamenti vengono votati nell'ordine prima della proposta di deliberazione previa acquisizione, quando necessario, dei pareri ai sensi di legge.

Articolo 37

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Tutti i Consiglieri possono presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Le proposte debbono essere corredate del parere di regolarità tecnica e, se prescritto, di quello di regolarità contabile, nonché del parere delle Commissioni consiliari competenti per materia nei casi previsti. Nessun parere è richiesto sui meri atti di indirizzo del Consiglio.
3. Il Segretario comunale verifica preliminarmente la proposta al fine di eliminare sin dall'origine eventuali irregolarità dopo aver sentito, se ritenuto opportuno, i proponenti.
4. Qualora da disposizioni di legge o di regolamento sia richiesto anche il parere o altro provvedimento di organi tecnici, di enti o associazioni, questo precede il parere delle Commissioni consiliari.
5. Le proposte di deliberazione concernenti atti a contenuto normativo debbono essere corredate di una relazione illustrativa.
6. Gli Uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la redazione delle proposte, seguendo le procedure previste per le proposte di deliberazione della Giunta.
7. I pareri di cui al comma 2 del presente articolo, quando richiesti devono essere espressi entro venti giorni dalla presentazione delle proposte alla Presidenza del Consiglio Comunale.

Articolo 38

UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il Difensore civico, i Revisori dei conti nonché il Segretario comunale, i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito comprendente l'indicazione dell'argomento è recapitato con congruo anticipo.

Articolo 39

DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere direttamente dai rappresentanti e dai dirigenti del Comune e da quelli delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, nonché dai rappresentanti del Comune presso aziende ed enti tutte le notizie e le informazioni in possesso dell'ente, utili all'espletamento del suo mandato.
2. Il Consigliere comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, ha diritto di visionare e qualora lo ritenga opportuno di richiedere copia di documenti e di atti amministrativi utili all'espletamento del suo mandato.
3. la richiesta degli atti e dei documenti di cui al precedente comma è effettuata verbalmente o per iscritto presso il Protocollo.
4. Il responsabile dell'ufficio, o l'interessato alla richiesta, è tenuto a fornire le informazioni contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di tre giorni.
5. L'accesso e la riproduzione delle copie sono gratuiti.
6. Nel caso in cui non sia possibile esaudire immediatamente la richiesta o vi siano dubbi di legittimità sull'esercizio dell'accesso ai sensi dell'Art. 24 della Legge 7 Agosto 1990, nr.241 e successive modifiche, deve essere data tempestiva e motivata comunicazione al Consigliere richiedente.
7. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. Le copie rilasciate a tali fini recano la dicitura "rilasciata al consigliere su istanza in data prot. nr."
9. Al fine di non incidere negativamente sul bilancio del Comune, e sulla funzionalità dell'attività amministrativa, il diritto di accesso si considera soddisfatto anche mediante invio della documentazione presso l'indirizzo di posta elettronica del Consigliere.¹

Articolo 40

INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONE DI PRESENZA

Per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio e/o di Commissione Consiliare spetta ai Consiglieri un gettone di presenza stabilito in conformità alle disposizioni di legge in materia.

¹ *Comma aggiunto con integrazione disposta da delibera consiliare n. 1 del 02/03/2017.*

TITOLO TERZO

LE COMMISSIONI CONSIGLIARI

Articolo 41

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI: SCOPO E COMPITI

1. Il Consiglio Comunale può procedere, se ritenuto necessario, all'istituzione di Commissioni Consiliari permanenti, competenti per materie omogenee.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti, in conformità ai principi dello Statuto Comunale, sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.
3. Le Commissioni esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:
 - a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta, dei Consiglieri Comunali e degli uffici competenti del Comune;
 - b) chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c) designano eventualmente relatori, per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;
 - d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - e) relazionano al Consiglio Comunale circa l'andamento dei problemi specifici riguardanti Istituzioni, Aziende, Consorzi, Società e altri enti a partecipazione Comunale;
 - f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'Amministrazione, proponendo convegni, conferenze e seminari;
 - g) su deliberazione del Consiglio Comunale che fissa gli indirizzi, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali, riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso;
 - h) possono chiedere parere ad altre Commissioni, nell'esame di argomenti e proposte ad essa attribuite.

Articolo 42

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale, delibera la composizione numerica di ciascuna Commissione.
2. Le Commissioni sono composte in modo da corrispondere ai rapporti tra maggioranza ed opposizione esistenti in Consiglio Comunale.
3. Ogni Consigliere è assegnato su designazione del gruppo al quale appartiene, ad una o più Commissioni Consiliari.
4. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio non possono essere nominati nelle Commissioni Consiliari permanenti, fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.
5. I Gruppi possono procedere alla sostituzione o al cambio in determinate sedute, anche solo per la trattazione di singoli argomenti, dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Commissione.
6. Il Sindaco gli Assessori nonché Il Presidente del Consiglio, nella cui competenza rientra la materia trattata, possono e se richiesti devono inderogabilmente partecipare ai lavori delle Commissioni.
7. Le Commissioni rimangono in carica fino alla decadenza del Consiglio Comunale;

Articolo 43

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. La prima riunione della Commissione è convocata entro dieci giorni dal Consigliere anziano tra gli eletti a farne parte.
2. Nella prima riunione la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente a maggioranza dei suoi componenti. Qualora dopo due votazioni nessun candidato raggiunga detto quorum, si procede alla terza votazione nella quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero dei voti, in caso di parità dopo la terza votazione sarà eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente ed il suo Vice possono essere sfiduciati con mozione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti la Commissione. In tal caso la mozione verrà discussa entro cinque giorni dalla presentazione e la sua approvazione determina l'immediata decadenza dello sfiduciato e l'avvio della procedura per la nuova nomina.
4. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, tiene i rapporti con gli organi del Comune.

Articolo 44

PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

1. Le Commissioni possono convocare alle proprie riunioni i dirigenti e funzionari del Comune, il Sindaco, gli Assessori, Il Presidente del Consiglio, gli Amministratori e Dirigenti degli enti, delle Aziende e delle Istituzioni, nonché rappresentanti del Comune nelle Società e gli stessi Consiglieri Comunali.
2. Le Commissioni possono attivare la più ampia consultazione e audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali, della cooperazione e dell'associazionismo.
3. Le Commissioni possono invitare i rappresentanti della Stampa.
4. Per quanto non espressamente previsto, in materia di Commissioni si fa riferimento, ove applicabile, alla regolamentazione per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 45

PARERI E RISOLUZIONI

1. Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza loro sottoposti, nel termine di 15 giorni dalla richiesta.
2. In casi di particolare urgenza, Il Presidente del Consiglio Comunale può abbreviare il termine di cui al precedente comma fino a 24 ore.
3. Decorso i termini di cui ai precedenti commi, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con annotazione della mancata espressione dei pareri richiesti entro i termini.
4. Il parere della Commissione verrà comunque acquisito se, ancorché tardivo, sia depositato agli atti del Consiglio Comunale prima dell'inizio della discussione sulla proposta di provvedimento.
5. Nelle Commissioni i pareri e le risoluzioni sono approvati a maggioranza dei componenti presenti.

TITOLO QUARTO **I GRUPPI CONSILIARI**

Articolo 46

COSTITUZIONE COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma da almeno tre Consiglieri.
2. Possono essere costituiti gruppi composti da 2 Consiglieri qualora i componenti si siano presentati alle consultazioni elettorali comunali sostenendo il medesimo candidato Sindaco o sotto lo stesso contrassegno di lista.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi ufficialmente individuati devono far pervenire alla Presidenza del Consiglio dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Tale dichiarazione deve essere confermata dal Capo gruppo interessato, per iscritto o mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. I Consiglieri che durante il corso del mandato dichiarino di non voler appartenere ai Gruppi ufficialmente individuati costituiscono un unico gruppo misto, purchè composto da almeno due Consiglieri; dello stesso Gruppo misto non possono far parte Consiglieri della maggioranza e dell'opposizione.
5. Ogni Gruppo consiliare, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede all'elezione del proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Consiglio durante la prima seduta utile.
6. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.
7. In caso di mancata elezione o nelle more che l'elezione avvenga funge da Capogruppo il Consigliere della lista che ha riportato la più alta cifra individuale, con esclusione pertanto dei candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti.
8. I Gruppi Consiliari hanno sede in un locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale e possono disporre, previa richiesta, di attrezzature, servizi comunali in relazione alle esigenze di ogni Gruppo ed alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

Articolo 47

RECESSO

Il Consigliere Comunale che decide di dimettersi dal Gruppo Consiliare dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente del Gruppo Consiliare di appartenenza. Nella comunicazione lo stesso dovrà dichiarare a quale Gruppo Consiliare intenda aderire o quale nuovo gruppo intenda costituire. In assenza di tale comunicazione il Consigliere si intende assegnato al Gruppo Misto.

Articolo 48

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo é costituita dal Presidente del Consiglio, che la presiede e dai Capigruppo consiliari; in caso di assenza i Capigruppo possono farsi sostituire di volta in volta da altro Consigliere del rispettivo gruppo mediante delega scritta da presentare al Presidente della Conferenza.
2. La conferenza dei Capi gruppo:
 - a) collabora con il Presidente del Consiglio sull'organizzazione dei lavori consiliari;
 - b) esamina le proposte di modifica e di integrazione al presente regolamento, formulate dai consiglieri e riferisce al Consiglio stesso;

c) esprime pareri su argomenti ad essa sottoposti dal Presidente del Consiglio o dai Gruppi consiliari.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità prescritte dall'art.74 dello Statuto Comunale.
2. Detto regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.